



Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

ORDINANZA N. 12 DEL 4/04/2020

ULTERIORI MISURE RELATIVE AL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Richiamato l'art. 1, comma 2, lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 il quale prevede che *al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, tra le misure che possono essere adottate secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso quella della limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;*

Richiamato altresì l'art. 3 del medesimo decreto rubricato *Misure urgenti di carattere Regionale o infraregionale*. il quale al comma 2 prevede che *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”;*

Visti:

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20 A 01605) il cui articolo 1 rubricato *Misure urgenti di contenimento di contagio sull'intero territorio Nazionale prevede che: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure: 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;*
- Il D.P.C.M. 22/03/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (G.U. n. 76 del 22/03/2020) il cui articolo 1 prevede che: misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le*

seguenti misure: a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020. Per le pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18. **Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020. L'elenco dei codici di cui all'all. 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

Considerato che:

- La comunità scientifica indica come unico strumento di prevenzione del contagio, imprescindibile a fronte della mancanza di un vaccino, l'eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi;
 - Le norme statali sin qui emanate hanno quale scopo quello di evitare assembramenti di persone;
 - Per tale motivo impongono per gli esercizi commerciali il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le persone;
 - Per il medesimo motivo il Presidente della Regione Lombardia, consiglia nella sua ordinanza n. 515/2020 agli esercenti la misurazione della temperatura corporea di coloro che accedono alle strutture di vendita;
 - Nel Comune di Motta Visconti esiste una unica media struttura di vendita denominata "CONAD CITY" presso il quale si è stata riscontrata la formazione di lunghe code per l'accesso alla stessa;
 - Ciò crea un clima favorevole alla diffusione del virus;
 - La consegna della spesa a domicilio spesso appare difficoltosa;
 - Si ritiene dunque, per la durata del periodo di emergenza indicata nei provvedimenti Nazionali, di contingentare l'accesso a tali strutture prevedendolo a giorni alterni in base all'iniziale del proprio cognome nel seguente modo:
- Dalla lettera A alla lettera D = nella giornata di LUNEDI' e GIOVEDI'
 - Dalla lettera E alla lettera N = nelle giornate di MARTEDI e VENERDI'
 - Dalle lettera O alla lettera Z = nella giornate di MERCOLEDI' e SABATO

La presente ordinanza revoca la precedente identificata con il n. 9 del 28/03/2020.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

dal 6 aprile sino alla revoca del presente provvedimento, l'accesso alle struttura di vendita denominata "CONAD CITY" sita sul territorio del Comune di Motta Visconti avviene nel seguente modo:

- Dalla lettera A alla lettera D = nella giornata di LUNEDI' e GIOVEDI'
- Dalla lettera E alla lettera N = nelle giornate di MARTEDI e VENERDI'
- Dalle lettera O alla lettera Z = nella giornate di MERCOLEDI' e SABATO

Di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Milano;

Di trasmettere la presente ordinanza ai Comuni limitrofi;

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Motta Visconti.

Il Sindaco
Primo Paolo De-Giuli